



IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 10 ("Rettore"), da ultimo modificato con Decreto del Rettore n. 191 del 12.03.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 (Serie generale) del 20 marzo 2025, in particolare l'art. 12 ("Senato Accademico");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, prot. n. 9621 del 7.6.2012, e s.m.i., da ultimo modificato con Decreto n. 275 del 08.04.2025;

VISTO il Decreto del Rettore n. 1310 del 02.11.2022, con il quale sono stati proclamati eletti, per il triennio accademico 2022/2025, i componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo;

VERIFICATO quindi di dover provvedere all'indizione delle elezioni di due rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo) per il triennio accademico 2025/2028;

VERIFICATO altresì che, occorre indire per il mese di ottobre p.v. elezioni per ulteriori componenti del Senato Accademico (rappresentanze dei Direttori di Dipartimento di macroarea CUN 03), che saranno bandite successivamente, una volta completata l'elezione di tutti i Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2025/2028, onde garantire la più ampia partecipazione in termini di elettorato passivo;

RITENUTO, per ragioni di efficienza ed economicità, di svolgere tutte le elezioni nella medesima giornata;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il giorno

22 ottobre 2025 (mercoledì – ore 9,00/17,00)

le elezioni con voto elettronico, attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet, delle seguenti componenti elettive nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2025/2028:

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo di Ateneo.

2. Le componenti elettive del Senato Accademico restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 2 (Liste degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate all'Albo on-line dell'Università e sul sito <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo – norme generali)

1. Si richiama il disposto dell'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, secondo cui, fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale, che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5, prima della data di termine del contratto. Il computo dei termini decorre dalla data d'inizio del mandato.
4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale che coincide con la pubblicazione del presente bando.
5. Si specifica che saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorcio di mandato.
6. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 5 (Elettorato attivo e passivo – Personale tecnico-amministrativo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni agli Albi di Ateneo.
2. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo.
3. Si applicano le limitazioni all'elettorato attivo e passivo di cui al precedente articolo 3.
4. L'elettorato passivo viene riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche a coloro che raggiungeranno, durante il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi pubblici tramite affissione agli Albi di Ateneo e pubblicazione sul sito *web* dell'Università (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>) almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 7 (Candidature Personale tecnico-amministrativo)

1. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi entro e non oltre giovedì 2 ottobre 2025 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, **da inviarsi in formato pdf da una casella di posta istituzionale, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it**. **Non è possibile candidarsi per il Senato Accademico se si è componenti o candidati nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo.** Si ricorda altresì che i componenti del Senato Accademico non possono fare parte del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).
2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione in forma telematica del relativo corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro giovedì 2 ottobre 2025.** La riunione del corpo elettorale è presieduta dal decano del personale tecnico-amministrativo o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.
3. Le candidature sono rese pubbliche mediante il sito web dell'Università.
4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale

Articolo 8 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 9 (Propaganda elettorale)

1. Nel giorno precedente a quello di inizio delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale: al fine di dare concreta attuazione al divieto, l'Ateneo inibirà lo svolgimento di propaganda all'interno dei locali universitari e tramite l'utilizzo delle liste di distribuzione di posta elettronica di Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
3. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 10 (Operazioni di voto)

1. Le votazioni si svolgeranno con voto telematico da remoto (online) utilizzando dispositivi personali (smartphone, tablet, PC) dotati di browser web, secondo le indicazioni che saranno

pubblicate alla pagina
<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> .

2. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto. Il singolo elettore ha il dovere di curare l'assoluta riservatezza e segretezza nell'esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di terze persone, rilevando peraltro le relative responsabilità civili e penali accertate dalle autorità competenti. Si avverte che comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili anche penalmente.

Articolo 11 (Votazioni e preferenze esprimibili – Quorum di validità delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema del voto telematico.
2. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza.
3. La votazione sarà valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 13 (Operazioni di scrutinio)

1. Concluse le operazioni di voto il presidente del seggio deputato allo svolgimento dello scrutinio procede immediatamente al riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di scrutinio del seggio.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 14 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente all'Albo *on line* di Ateneo.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 15 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).

2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.

Articolo 16 (Elezioni suppletive)

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti del personale tecnico-amministrativo si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.
2. Le eventuali elezioni suppletive dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Articolo 17 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 18 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 19 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna.

Articolo 20 (Pubblicità)

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005